

Legge regionale 2 settembre 1996, n. 37

“Legge regionale di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato”
Versione in formato Acrobat Reader

Art. 1 - Finalita' e oggetto

Art. 2 - Registro delle organizzazioni di volontariato

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 4 - Procedura per l'iscrizione

Art. 5 - Revisione del Registro

Art. 6 - Cancellazione

Art. 7 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

Art. 8 - Diritto di partecipazione e di informazione

Art. 9 - Formazione, aggiornamento e qualificazione

Art. 10 - Spazi ed attrezzature

Art. 11 - Servizi informativi

Art. 12 - Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche

Art. 13 - Criteri di prioritarieta' per le convenzioni

Art. 14 - Centri di servizio per il volontariato

Art. 15 - Compiti dei Centri di servizio

Art. 16 - Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale

Art. 17 - Conferenza regionale del volontariato

Art. 18 - Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche

Art. 19 - Comitati di coordinamento provinciali

Art. 20 - Oneri finanziari

Art. 21 - Modificazione di leggi regionali

Art. 22 - Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26

Art. 23 - Norma transitoria

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996, n. 37 - REGIONE EMILIA ROMAGNA

NUOVE NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266

"LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO". ABROGAZIONE DELLA L.R. 31 MAGGIO 1993, N. 26

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne sostiene lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale.

2. La presente legge, in attuazione della Legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge quadro sul volontariato", disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonche' l'istituzione e la tenuta del Registro regionale delle organizzazioni stesse.

Art. 2

Registro delle organizzazioni di volontariato

1. E' istituito il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, articolato in una sezione regionale ed in sezioni provinciali. A tale Registro sono iscritte le organizzazioni operanti nei seguenti ambiti:

- a) socio-assistenziale;
- b) sanitario;
- c) tutela e promozione dei diritti;
- d) tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- e) attivita' educative;
- f) attivita' culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
- g) protezione civile;
- h) educazione alla pratica sportiva e attivita' ricreative.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, puo' riconoscere ulteriori e diversi ambiti di attivita'.

3. Il Registro regionale del volontariato e' tenuto presso le Presidenze della Giunta regionale e delle Giunte provinciali.

4. Nella sezione regionale del Registro vengono iscritte le organizzazioni di ambito regionale e gli organismi di coordinamento e collegamento regionali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

5. Nelle sezioni provinciali vengono iscritte le organizzazioni di volontariato aventi sede e operanti nel relativo ambito territoriale e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali, cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

NOTE

NOTA ALL'ART. 2

Primo comma

1) Il testo dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge quadro sul volontariato, e' il seguente:

"Art. 6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei Registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai Registri e' condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonche' per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nel Registro le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le Regioni e le Province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei Registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita' di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le Regioni e le Province autonome dispongono la cancellazione dal Registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e' ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Tribunale amministrativo regionale, il quale decide in Camera di Consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del Tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.

6. Le Regioni e le Province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei Registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei Registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti."

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono richiedere l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art. 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

2. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate - per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto formalizzati almeno con scrittura privata registrata - dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuita delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

3. L'iscrizione nel Registro di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nell'Albo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo".

Art. 4

Procedura per l'iscrizione

1. Le organizzazioni di volontariato sono iscritte su richiesta del legale rappresentante.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce, con delibera da pubblicare sul Bollettino Ufficiale regionale, le procedure e la documentazione necessaria per l'iscrizione nel Registro istituito all'art. 2 e attribuisce la competenza per l'adozione dei provvedimenti regionali di iscrizione, cancellazione e rigetto.

3. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 4 dell'art. 2 provvede il soggetto individuato con la deliberazione regionale di cui al comma 2. All'iscrizione delle organizzazioni di cui al comma 5 dell'art. 2 provvedono le Province.

4. La Regione e le Province, oltre alla documentazione prevista dalla delibera di cui al comma 2, possono acquisire pareri e dati conoscitivi utili per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3. Il parere del Comune, in cui l'organizzazione ha sede, è obbligatorio e deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Trascorso tale termine Regione e Provincia prescindono dal parere.

5. L'iscrizione è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

6. Il provvedimento, con il quale viene disposta l'iscrizione o il diniego in difformità dal parere del Comune, deve essere adeguatamente motivato.

7. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato alla organizzazione di volontariato richiedente e agli enti intervenuti nel procedimento. Il provvedimento di iscrizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale. Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del Registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione.

8. Contro il provvedimento di diniego è esperibile ricorso ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n.266.

9. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato semestralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della Legge n. 266 del 1991.

NOTE

NOTE ALL'ART. 4

Ottavo comma

1) Il testo dell'art. 6, comma 5 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, è riportato nella nota 1) all'art. 2.

Nono comma

2) Il testo dell'art. 6, comma 6 della Legge 11 agosto 1991, n.266, è riportato nella nota 1) all'art. 2.

Art. 5

Revisione del Registro

1. La Regione o le Province provvedono alla revisione biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione, con particolare riferimento all'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato.
2. Per i fini indicati al comma 1, le organizzazioni iscritte nel Registro trasmettono alla Regione o alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 aprile dell'anno in cui si tiene la Conferenza di cui al successivo art. 17, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 3 e una relazione sull'attivita' svolta. Le organizzazioni inviano tale documentazione anche al Comune competente, che puo' formulare alla Regione o alla Provincia proprie osservazioni in merito.
3. Indipendentemente dalla scadenza indicata al comma 2, le organizzazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Regione o alla Provincia ogni variazione intervenuta nell'atto costitutivo, nello statuto e negli accordi degli aderenti.

Art. 6

Cancellazione

1. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro e' disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dall'organizzazione interessata.
2. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui all'art. 5 costituisce accertamento della perdita dei requisiti di cui al comma 1.
3. La cancellazione e' disposta con atto motivato da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro il provvedimento di cancellazione sono esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dal comma 5 dell'art. 6 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. I provvedimenti di cancellazione sono comunicati all'organizzazione interessata e al Comune competente e, nel caso di organizzazione di cui al comma 5 dell'art. 2, alla Regione.

NOTE

NOTA ALL'ART. 6

Terzo comma

- 1) Il testo dell'art. 6, comma 5 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e' riportato nella nota 1) all'art. 2.

Art. 7

Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale hanno titolo ad accedere alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento delle loro attivita', purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso e' in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalita' di presenza del volontariato e alle modalita' di rapporto tra i volontari e il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:
 - a) la riconoscibilita' del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;
 - b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attivita' svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
 - c) il rispetto della liberta', dignita' personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la liberta' per questi ultimi di rifiutare l'attivita' del volontario.

Art. 8

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale:
 - a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attivita';

- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attivita', programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse;
- c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di loro interesse.

Art. 9

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale realizzano la formazione dei volontari aderenti attraverso specifici momenti di studio e promuovendo, anche in forma associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale possono altresì realizzare, nel rispetto dei requisiti, dei criteri e delle modalita' stabilite dalla normativa statale e regionale, interventi formativi previsti nei programmi annuali delle attivita' di formazione professionale approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19 del 1979 e successive modificazioni.
3. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel Registro sono ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli Enti locali nei singoli settori di intervento, con modalita' tali da agevolare l'accesso e la fruizione dei corsi medesimi.
4. La Regione e gli enti locali sono tenuti a dare, tramite i Centri di servizio di cui al successivo art. 14, preventiva informazione circa l'avvio dei corsi di cui al comma 3 alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, interessate per settore di attivita'.
5. Per agevolare altre iniziative di formazione e aggiornamento non riconducibili ai commi precedenti, la Regione:
 - a) eroga, sentito il Comitato di gestione del fondo di cui all'art.15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, contributi ai Centri di servizio di cui al successivo art. 14, a fronte di specifici progetti elaborati dai Centri stessi in accordo con le Province;
 - b) eroga contributi al Comitato di cui sopra per lo svolgimento di corsi destinati ai responsabili e dirigenti dei Centri di servizio.

NOTE

NOTE ALL'ART. 9

Primo comma

1) Il testo dell'art. 10 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, concernente Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, e' il seguente:

"Art. 10 - Autorizzazione alla gestione dei corsi

Enti, associazioni e fondazioni, ancorche' non convenzionati a norma dell'art. 8 o non ammessi a godere dei contributi di cui all'art. 9, possono organizzare corsi di formazione professionale. Detti corsi sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare in base a criteri e modalita' fissati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. A coloro che frequentano i suddetti corsi e superano le prove finali di idoneita' viene rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale."

Secondo comma

2) Il testo dell'art. 18 della L.R. 24 luglio 1978, n. 19, e' il seguente:

"Art. 18 - Deleghe alla Provincia

Fino all'entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del Sistema delle autonomie locali e, comunque, fino a quando non sara' definito il ruolo dell'ente intermedio, sono delegate alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini le funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento degli interventi formativi di cui al precedente art. 2, svolti nell'ambito provinciale, stabilendo a tal fine, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, primo comma, collegamenti e rapporti con il consiglio scolastico provinciale;

- b) la formulazione ed approvazione di programmi poliennali e dei Piani annuali in ordine alle attività di formazione professionale secondo quanto disposto dall'articolo 4;
- c) la vigilanza in ordine all'attuazione degli indirizzi programmatici e dei Piani poliennali di cui al precedente art. 4, dei programmi poliennali e dei Piani annuali;
- d) la promozione e la pianificazione degli interventi formativi volti a favorire l'occupazione giovanile di cui all'art. 3 della presente legge;
- e) l'orientamento professionale in conformità alle direttive emanate dalla Regione in relazione agli articoli 3, primo comma e 13, primo comma, terzo punto, stabilendo altresì opportuni collegamenti con i distretti scolastici che hanno competenza in materia di orientamento scolastico;
- f) la stipulazione delle convenzioni di cui al precedente art. 8, e la vigilanza in ordine al rispetto delle condizioni poste nelle convenzioni medesime;
- g) l'autorizzazione alla istituzione e gestione dei corsi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente;
- h) l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 9;
- i) il rilascio dell'attestato di qualifica di cui all'ultimo comma dell'articolo 10;
- l) la istituzione e la gestione delle graduatorie di cui al precedente articolo 15, 1o comma;
- m) la nomina delle Commissioni giudicatrici nelle prove finali d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica valido agli effetti dell'art. 1 della Legge 14 novembre 1967, n. 1146;
- n) la vigilanza ed il controllo, nell'attività dei centri gestiti da associazioni e fondazioni.".

Quinto comma

3) Il testo dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e' il seguente:

"Art. 15 - Fondi speciali presso le Regioni

1. Gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 del DLgs 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di istituire, per il tramite degli Enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività'.

2. Le Casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato DLgs n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma del RD 25 aprile 1929, n.967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro per gli Affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.".

Art. 10

Spazi ed attrezzature

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. 10 aprile 1989, n. 11 "Disciplina dei beni regionali" si estendono alle organizzazioni iscritte al Registro di cui all'art. 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
- b) l'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

2. Gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle organizzazioni di volontariato di cui alla presente legge analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

NOTE

NOTA ALL'ART. 10

Primo comma

1) Il testo del comma 3 dell'art. 7 della L.R. 10 aprile 1989, n. 11 e' il seguente:

"Art. 7 - Contratti di affitto, locazione, comodato, uso
(omissis)

3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso a Enti pubblici, e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettivo e generale."

Art. 11

Servizi informativi

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui al successivo art. 14 per consentire l'accesso ai servizi di documentazione, informativi ed informatici.

2. Gli accordi possono prevedere la predisposizione di appositi sistemi informativi a base telematica o informatica per l'utilizzo delle banche dati regionali.

3. Analoghi accordi possono essere stipulati da parte degli enti pubblici del territorio regionale.

Art. 12

Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico.

2. I suddetti enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte al Registro ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono prevedere:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale;

b) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari, che devono essere rispettose dei diritti e della dignità degli utenti;

c) il numero delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti e prestatori d'opera a rapporto libero-professionale, fermo restando comunque l'apporto determinante e prevalente degli aderenti all'organizzazione;

d) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

e) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;

f) l'avvenuta stipulazione delle assicurazioni previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 in favore dei propri aderenti;

g) le strutture, le attrezzature e i mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;

h) l'indicazione degli eventuali oneri e spese ammessi a rimborso, ancorché non interamente documentati, tra i quali devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni;

i) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;

l) la durata della convenzione, le cause e le modalità della sua risoluzione.

4. La Giunta regionale, per fini di uniformità nelle prestazioni delle attività convenzionate, può emanare atti di indirizzo e coordinamento, nonché schemi non vincolanti di convenzione tipo.

5. Gli enti pubblici, di cui al comma 1, possono inoltre erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

NOTE

NOTA ALL'ART. 12

Terzo comma

1) Il testo dell'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e' il seguente:

"Art. 17 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli."

Art. 13

Criteri di priorita' per le convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici si attengono a criteri di priorita' comprovanti l'attitudine e la capacita' operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attivita' oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'offerta di modalita' a carattere innovativo e/o sperimentale per lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse;
- d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attivita';
- e) il tipo e la qualita' della formazione curata dall'organizzazione;
- f) partecipazione a corsi di formazione dei volontari negli specifici settori d'intervento;
- g) attivita' innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali.

Art. 14

Centri di servizio per il volontariato

1. I Centri di servizio sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia e il Comune in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

2. Il Comitato di gestione istituisce i Centri di servizio nel numero massimo di uno per provincia, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

3. Le modalita' di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

4. Il soggetto gestore presenta annualmente al Comitato di gestione una relazione tecnico-contabile sulla gestione del Centro di servizio, anche ai fini della ripartizione del fondo speciale regionale, e una relazione sull'andamento dell'attivita' svolta al Comitato paritetico regionale di cui all'art. 18.

5. I Centri sono finanziati dal fondo di cui al comma 4 e tramite risorse autonomamente reperite.

6. Allo scopo di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attivita' di volontariato, le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attivita' dei Centri di servizio.

NOTE

NOTA ALL'ART. 14

Primo comma

1) Il testo dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, e' riportato nella nota 3) all'art. 9.

Art. 15

Compiti dei Centri di servizio

1. I Centri di servizio svolgono, a favore di tutte le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al Registro di cui all'art. 2, i seguenti compiti:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarieta', la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
 - b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonche' strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attivita';
 - c) offrono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
 - d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attivita' di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
 - e) contribuiscono all'attuazione dei progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato fornendo alle organizzazioni interessate prestazioni o servizi previsti dagli stessi progetti.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono garantite dai Centri con la messa a disposizione di appositi servizi e secondo le modalita' previste dal Comitato di gestione.

Art. 16

Partecipazione al Comitato di gestione del fondo speciale regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, e' componente del Comitato di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale, designati nell'ambito della Conferenza di cui all'art. 17.

NOTE

NOTA ALL'ART.16

Comma unico 1) Il testo dell'art. 15 della Legge 11 agosto 1990, n. 266 e' riportato nella nota 3) all'art. 9.

Art. 17

Conferenza regionale del volontariato

1. La Regione indice una Conferenza biennale del volontariato, costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie di cui alla L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
2. Sono invitate a partecipare alla Conferenza le fondazioni di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 2 della Legge 30 luglio 1990, n. 218, nonche', tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte al Registro di cui all'art. 2 della presente legge.
3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentate una relazione della Giunta regionale, anche sulla base delle valutazioni espresse dalle singole Province, sulla realta' del volontariato nella regione Emilia-Romagna ed un rapporto sul funzionamento dei Centri di servizio da parte del Comitato di gestione del fondo speciale regionale.
4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attivita', anche attraverso il criterio della rotazione.

NOTE

NOTE ALL'ART. 17

Primo comma

1) La L.R. 12 maggio 1994, n. 19 concerne Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del DLgs 30 dicembre 1992, n.502, modificato dal DLgs 7 dicembre 1993, n. 517.

Secondo comma

2) Il testo della lettera c) del comma 1, dell'art. 2 della Legge 30 luglio 1990, n. 218, recante Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, e' il seguente:

"Art. 2 - Modalita' di attuazione

1. Per la realizzazione delle operazioni di cui all'articolo 2 il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme dirette a:

(omissis)

c) disciplinare gli enti che hanno effettuato i conferimenti di cui all'articolo 1 e specificamente quelli che hanno conferito l'intera azienda. Ferma restando la disciplina vigente in tema di organizzazione, lo statuto dovra' prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle finalita' originarie dell'ente. Lo statuto dovra' inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di partecipazioni, prevedendo, in particolare, che la cessione di azioni delle societa' per azioni risultanti dai conferimenti dovra' essere approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della societa' conferitaria. Lo statuto potra', infine, prevedere limitazioni all'erogazione degli utili, finalizzate alla costituzione di riserve utilizzabili anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale. (omissis)".

Art. 18

Comitato paritetico regionale per i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche

1. E' istituito un Comitato paritetico come organo consultivo della Regione, per attuare un raccordo e un confronto costanti tra il volontariato e le istituzioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art.17, la cui composizione, le modalita' di nomina dei componenti e di funzionamento sono determinate con delibera della Giunta regionale, su proposta formulata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Comitato adotta iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. In preparazione della Conferenza biennale il Comitato individua e propone le problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza stessa e alla discussione a livello provinciale.

Art. 19

Comitati di coordinamento provinciali

1. Le Province possono costituire Comitati di coordinamento provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali, delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel Registro regionale.

2. I Comitati di coordinamento provinciali svolgono funzioni consultive, di coordinamento e di raccordo con il mondo del volontariato presente sul territorio. Gli stessi Comitati forniscono inoltre indicazioni e suggerimenti per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale.

Art. 20

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sara' dotato della necessaria disponibilita' a norma del comma primo dell'art. 11, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

NOTE

NOTA ALL'ART. 20

Comma unico

1) Il testo del comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e' il seguente:

"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da

raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
(omissis)".

Art. 21

Modificazione di leggi regionali

1. Gli albi e i registri regionali, provinciali, comunali e di Aziende sanitarie locali, previsti da leggi regionali per l'iscrizione di associazioni, organizzazioni, gruppi e raggruppamenti di volontariato, si intendono sostituiti con il Registro regionale di cui alla presente legge e ne è parimenti sostituita la relativa disciplina.

Art. 22

Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26

1. La L.R. 31 maggio 1993, n. 26 "Norme regionali d'attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato" è abrogata.

Art. 23

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede con atto ricognitivo ad attribuire alla sezione regionale o alle singole sezioni provinciali del Registro le iscrizioni effettuate ai sensi della delibera del Consiglio regionale n. 801 del 16 gennaio 1992 e della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, le istanze in corso di istruttoria presso la Regione sono trasmesse alle Province territorialmente interessate ai sensi del comma 4 dell'art. 2, a cura del Servizio regionale competente in materia di volontariato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

fonte:

http://www.regione.emilia-romagna.it/protez_civile/leg-reg2-9-96.htm